

Appunti incontro Codice Rosso del 29.5.2026

Dott. Edoardo Scanavino

L'esigenza di trovare il corretto bilanciamento tra la tutela della persona offesa e il rispetto del principio della presunzione di innocenza. Presunzione che, naturalmente, impone di valutare compiutamente sia la sussistenza dei gravi indizi che delle esigenze cautelari e che richiede di soddisfare le esigenze cautelari con la misura che meno incide sulla libertà personale dell'indagato. Occorre infatti evidenziare che la presunzione di innocenza vale non solo come regola di giudizio, ma anche come regola di trattamento dell'indagato.

1. NO INTERROGATORIO PREVENTIVO

Non serve interrogatorio preventivo (291 co 1 quater in relazione all'art. 362 co. 1 ter), neppure quando la misura è richiesta per il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole (lettere a) e b) 274 non serve mai).

2. I gravi indizi: LE DICHIARAZIONI DELLA P.O.

Come noto, per giurisprudenza ormai costante, la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'indagato – e, dunque, a maggior ragione, come prova dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione della misura cautelare – purché la stessa sia ritenuta soggettivamente credibile e le sue dichiarazioni siano sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità, senza la necessità di riscontri esterni. Salva la necessità di svolgere un controllo più rigoroso sull'attendibilità della persona offesa (che può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi), nel caso in cui la stessa sia anche costituita parte civile e, dunque, portatrice di pretese economiche (cfr., a titolo esemplificativo, la sentenza Cass. n. 12920 del 13/02/2020).

“Le dichiarazioni rese dalla vittima di abuso sessuale affetta da deficit psichico non sono di per sé inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione, ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto. (Sez. 3, n. 44171 del 19/09/2023, M., Rv. 285289 - 01)”

2.1 L'importanza di una valutazione senza pregiudizi - Cass 40216/2025

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», ovvero sia i "riscontri". (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., principio secondo il quale il giudice è tenuto a valutarne il contenuto verificando l'attendibilità intrinseca del racconto e la credibilità soggettiva del testimone.

La giurisprudenza, al riguardo, ha enucleato un complesso di regole di esperienza, ritenute astrattamente valide, quali il principio di affidabilità (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), il principio di normalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo), il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri) (così tra le altre, Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, P.; Sez. 6, n. 22024 del 13/05/2025, Nardiello; Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922; Sez. 3, n. 5234 del 3/03/2023, S.; Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152).

Tali considerazioni spiegano perché la presunzione di attendibilità della testimonianza, o presunzione di veridicità, valga *iuris tantum* in quanto, innanzitutto, sottoposta al prudente apprezzamento del giudice all'esito della verifica della stessa e, comunque, suscettibile di prova contraria.

Il percorso valutativo volto all'accertamento dell'attendibilità del testimone non può, però, assumere come base di partenza l'ipotesi contraria, ovvero sia che, soprattutto quando persona offesa, riferisca deliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato detto assunto - presidiato dalle corrispondenti fattispecie penali (artt. 368 e 372 cod. pen.) e dalle regole probatorie volte al loro accertamento – altrimenti si contraddice la presunzione di veridicità, giuridicamente desumibile dall'art. 198 cod. proc. pen., per ricadere in una presunzione, non prevista dalle norme processuali penali, non sorretta da dati di conoscenza, ma espressiva di mere congetture del giudice.

In conclusione, il sistema stabilisce che il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità tra quello che riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di eguale valenza probatoria (tra le tante Sez. 3, n. 4252 del 18/11/2024, dep. 2025, M., Rv. 287426; Sez. 6, n. 32042 dell'8/07/2024, F., Rv. 286854; Sez. 3, n. 19633 del 01/02/2024, X.; Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, P., Rv. 260064; Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104; Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Mellini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830).

In sostanza, il discorso giustificativo della valutazione del giudice, allorché l'unica prova sia costituita dalla testimonianza della persona offesa – diversamente da quanto avvenuto nella specie - deve dare conto: della coerenza intrinseca della dichiarazione e della sua congruenza rispetto ai fatti, anche utilizzando regole di comune esperienza ove necessarie - soprattutto per delitti di violenza domestica o nelle relazioni strette, commessi in luoghi chiusi e in assenza di testimoni, che assumono modalità ricorrenti e cicliche -, e operare, infine, la valutazione di plausibilità del suo grado di resistenza rispetto ad eventuali elementi di segno opposto, concludendo il ragionamento probatorio con un «alto grado di credibilità razionale», formula espressiva del conseguimento di una "certezza processuale" (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138).

Affinché si pervenga a detto «alto grado di credibilità razionale» in ordine al fatto compendiato nell'imputazione, in forza di quanto risultante dalla testimonianza della persona offesa, vagliata criticamente dal giudice e di per sé fonte di prova sufficiente all'affermazione della responsabilità penale dell'indagato/imputato, il ragionamento probatorio può servirsi di ulteriori elementi, dotati di valenza conoscitiva e capaci di fornire conferme o smentite alla prova testimoniale.

Questo può avvenire attraverso un procedimento logico che, secondo la dottrina, fa leva "sull'inferenza alla migliore spiegazione", perché volta a privilegiare, tra le varie ipotesi, quella dotata di maggiore potere esplicativo o di maggiore plausibilità, partendo da fatti noti, rilevanti, esposti in

modo completo anche attraverso l'impiego di massime di esperienza, desumibili da fonti normative o giurisprudenziali, nazionali o sovranazionali, purchè avulse da convincimenti soggettivi.

Nello svolgere detta valutazione nei reati di violenza domestica nei confronti delle donne, il giudice, in applicazione dei menzionati principi di diritto e della natura abituale del reato, è tenuto a dare specifico conto:

- a) di tutte le circostanze concrete della relazione maltrattante nel suo intero sviluppo;
- b) della verifica puntuale di forme discriminatorie e/o di una condizione di supremazia (economica, affettiva, psicologica, sessuale, ecc.) dell'autore rispetto alla persona offesa, desumibile dall'accertamento della quotidiana gestione del rapporto nell'assunzione delle decisioni familiari/e all'effettiva autonomia del partner;
- c) dello sviluppo ciclico che connota questo tipo di delitto.

2.2 Il tempo della denuncia

Come già chiarito dalla giurisprudenza, solo l'ordinamento stabilisce i termini entro i quali un diritto può essere esercitato davanti all'autorità giudiziaria. Per proporre querela il termine è fissato dall'art. 124 cod. pen., mentre per la denuncia esso non è stabilito. Ne consegue che il momento in cui detti atti sono presentati non può essere, di per sé, dimostrativo dell'attendibilità o meno di chi adisce le vie legali nei confronti di qualcuno, in quanto delinea solo la finestra temporale riconosciuta per la ponderazione dell'esercizio di un diritto che, specie a fronte di un delitto abituale procedibile di ufficio, non prevede termini per richiederne la tutela.

Allorché, invece, il giudice di merito intenda valorizzare il tempo decorso dal reato, rispetto alla presentazione della denuncia o della querela, deve offrire puntuale e specifica motivazione sugli elementi di fatto in forza dei quali giunge alla propria decisione, previo esame della relazione affettiva tra imputato e persona offesa; delle eventuali ragioni addotte da quest'ultima per pervenire alla propria decisione, e, in ogni caso, della specificità del delitto denunciato quando per esso sia necessario un tempo di elaborazione della scelta in considerazione delle conseguenze che ne potrebbero derivare per la stessa vittima (Sez. 6., n. 38306 del 14/06/2023, P.).

2.3 Figli con l'autore del reato e tolleranza

L'altro argomento, inserito sempre nella "prima inverosimiglianza" e ritenuto tale da incidere sulla credibilità della persona offesa, è quello di avere concepito due figli con il marito violento.

Si tratta di una motivazione vittimizzante ed illogica in quanto la Corte, invertendo i termini dell'accertamento del fatto oggetto di esame, attribuisce alla persona offesa la responsabilità di non essersi sottratta per tempo alle violenze, così sindacando, in modo del tutto arbitrario, la libera scelta della donna di avere dei figli con il marito, estranea, in quanto tale, alla fattispecie penale e da collocare sempre nell'ambito del noto ciclo della violenza, in cui si susseguono anche momenti di quiete e di pentimento o apparente normalità comportamentale dell'autore.

A questo riguardo è opportuno richiamare la sentenza della Corte EDU Scuderoni contro Italia, del 23 settembre 2025, in cui vengono riportati gli esiti dai lavori svolti dal Grevio (Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per la valutazione dell'effettiva applicazione della Convenzione di Istanbul) /che nel Rapporto di valutazione di base

sull'Italia del gennaio 2020 ha rappresentato l'estrema preoccupazione per il fatto che «la qualificazione della violenza da parte dei tribunali come violenza domestica possa dipendere dalla capacità della vittima di tollerare la violenza, sia sopportando anni di relazioni violente senza sporgere denuncia, sia cavandosela da sola. Questo tipo di interpretazione può oscurare la natura della violenza domestica nei confronti delle donne», per poi concludere che obbligo dello Stato è proprio quello di incoraggiare le vittime a denunciare la violenza, ritenendo «ingiustificabile lasciare alla vittima l'onere di spiegare perché non ha sporto Denuncia prima».

2.4 Le liti di coppia

Entro tale prospettiva si è affermato, in particolare (Sez. 6, n. 32042 dell'8/07/2024, F., Rv. 286854), che qualificare, in un contesto di coppia o familiare, l'intimidazione, le minacce, l'isolamento, le lesioni, i danneggiamenti, l'imposizione di non lavorare, il controllo, la coercizione, come espressioni di "mera animosità", non solo deforma dati oggettivi, ma viola i principi fondamentali dell'ordinamento, a partire dall'art. 3 Cost. che impone di ritenere le donne in una condizione paritaria, giuridica e di fatto, rispetto agli uomini, perché entrambi titolari del diritto alla dignità e alla libertà, cioè diritti umani fondamentali e inalienabili, che non possono subire lesioni o limitazioni, neanche occasionali, in base a costrutti interpretativi fondati sulla normalizzazione della disparità di genere, per come rappresentata nella sentenza impugnata.

2.5 La costituzione di parte civile

Con riferimento, inoltre, alla mancanza di credibilità della persona offesa in ragione dell'interesse economico perseguito, perché costituitasi parte civile, è opportuno ricordare che la vittima di un reato, subendo il danno criminale, gode sia dell'interesse privato di esercitare un diritto, denunciando la lesione del bene giuridico protetto dalla norma e testimoniando come ciò è avvenuto; sia dell'interesse pubblico alla repressione del delitto, esercitando una serie di poteri in senso rafforzativo della pubblica accusa (art. 90 cod. proc. pen.). Quando la persona offesa sia anche lesa civilmente dal reato, avendone subito un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile, ha il diritto di esercitare l'azione civile mantenendo le prerogative proprie della persona offesa dal reato e la sua testimonianza può essere posta, anche da sola, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica della sua credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. La circostanza che vi sia un risvolto economico derivante dalla responsabilità dell'imputato non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della sua dichiarazione, potendo risultare «opportuno», ma non necessario, per il giudice «procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv.253214, § 11.1.; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312) volti ad escludere l'intento calunnatorio del dichiarante e non risolvendosi in autonome prove del fatto o di ogni segmento della narrazione.

Infatti, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, come si è visto, che la testimonianza della persona offesa, anche costituita parte civile, possa essere legittimamente utilizzata come unica fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non dovendosi applicare i criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

Ritenere che la stessa in detto caso abbia una credibilità attenuata, o prossima a quella prevista dal citato art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., rischia di determinare una forma di vittimizzazione secondaria non consentita, in quanto la persona offesa, in assenza di qualsiasi dato normativo che lo

preveda, si troverebbe nell'alternativa tra rinunciare ad esercitare un proprio diritto, previsto dall'ordinamento, per essere creduta o esercitarlo con l'obbligo di uno standard superiore di prova (Sez. 3, n. 4252 del 18/11/2024, dep. 2025, M., cit.).

Si tratta, peraltro, di un diritto riconosciuto specificamente per le donne vittime di violenza come strumento per evitarne la vittimizzazione dalle fonti sovranazionali che, per effetto dell'art. 117, primo comma, Cost., costituiscono parametro di legittimità non soltanto delle decisioni giudiziarie nazionali, ma prima ancora della normativa nazionale e regionale. Sotto tale profilo vanno richiamate, in particolare, la Convenzione di Istanbul (art. 30), la Direttiva 2024/1385/UE del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, Considerando n. 56 «Al fine di evitare la vittimizzazione secondaria, la vittima dovrebbe poter ottenere un risarcimento nel corso del procedimento penale» e art. 24 «Risarcimento a carico dell'autore del reato» secondo cui «1. Gli Stati membri provvedono affinché la vittima abbia il diritto di chiedere all'autore del reato, a norma del diritto nazionale, il risarcimento integrale dei danni derivanti da reati di violenza contro le donne e di violenza domestica. 2. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le vittime possano ottenere una decisione di risarcimento nel corso del procedimento penale.»).

Ciò esclude che un diritto garantito a livello interno e sovranazionale possa tradursi, proprio per le donne vittime di violenza domestica, nel suo contrario, arrivando al paradosso di negare loro un accesso paritario alla giustizia, sull'errato presupposto che esse denunciano fatti non per esercitare diritti inalienabili, con i conseguenti risvolti economici loro dovuti, ma per arricchirsi indebitamente.

Si tratta di un principio ulteriormente confermato da ultimo dalla citata sentenza della Corte EDU Scuderoni contro Italia, che ai §§ 58 e 59, su questo profilo, menziona espressamente il Rapporto Grevio (§ 17 «...secondo cui automaticamente una moglie/partner che si avvia verso la separazione è una donna che vuole vendicarsi, che cerca di danneggiare e punire il partner»).

« (...) Il GREVIO ha detto di temere, in particolare, che una vittima che compie il passo positivo di costituirsi parte civile in un processo penale si trovi ad affrontare lo stereotipo persistente secondo il quale una vittima «attendibile» è fragile, passiva, e poco disposta a chiedere riparazione, e in tal caso l'azione può esporla a una certa incredulità e poi, più frequentemente, a una vittimizzazione secondaria. Peraltro nei suoi rapporti di valutazione di riferimento sull'Italia e i Paesi Bassi, il GREVIO ha anche constatato all'interno dei servizi giudiziari la presenza di stereotipi aventi un impatto negativo sulla valutazione dell'attendibilità delle vittime, e ha dunque esortato le autorità ad adottare soprattutto delle misure per agevolare l'accesso delle vittime a un risarcimento nei procedimenti civili e penali, e a fare in modo che tale riparazione sia rapidamente attribuita e sia proporzionata alla gravità del pregiudizio subito»

2.6 Separazione in sede civile

L'ulteriore argomento conclusivo della sentenza, diretto ad escludere l'attendibilità della persona offesa, è quello di avere denunciato il marito in pendenza della separazione coniugale in quanto «non può essere certo un caso» che il giudizio civile avesse subito «un'imprevedibile accelerazione giusto in concomitanza con la denuncia» della donna segnalata al Giudice istruttore anche ottenendo l'affidamento esclusivo dei figli e l'assegnazione della casa coniugale.

Questo passaggio della motivazione risponde a quello che la Corte EDU nella sentenza Scuderoni contro Italia, cit., al § 118 ha qualificato come un vero e proprio stereotipo pregiudizievole che «si traduce in particolare in una tendenza sistematica, in primo luogo, a ridurre la violenza all'interno

della coppia al rango di semplici conflitti e, in tal modo, a considerare a priori entrambe le parti responsabili della violenza, ignorando il diverso potere generato dalla violenza stessa....., a presumere automaticamente che la vittima, se è all'origine della separazione, cerchi di vendicarsi, di ottenere un risarcimento o di punire il partner».

La menzionata sentenza della Corte EDU ha dato conto come «dall'ultimo rapporto del Grevio sull'Italia (paragrafo 58..) emerge che le violenze contro le donne e i minori spesso si intensificano a seguito di una separazione. Le modalità di fissazione dei diritti di visita e di alloggio costituiscono uno strumento ricorrente di perpetuazione delle violenze sia fisiche che psicologiche. Tali modalità sono infatti regolarmente strumentalizzate al fine di influenzare in maniera persistente l'ex compagna, il che produce l'effetto di trasformare i contatti tra i due genitori in una forma di violenza post separazione.» (§ 104).

Peraltro, proprio con riferimento al ricorso per separazione coniugale, soprattutto quando venga richiesto l'affidamento dei figli in contesti di violenza, il legislatore, in ossequio al principio, immanente all'ordinamento interno (artt. 2 e 30 Cost.) ed internazionale, del *best interest of the child*, sancito dalla CEDU (artt. 3 e 8), ma soprattutto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) e dalla Convenzione di Istanbul (artt. 26, 31, 48 e 51), dispone che tutte le autorità operino una corretta valutazione del rischio di reiterazione dei comportamenti maltrattanti, per garantire sicurezza alle vittime di violenza domestica (Sez. 6, n. 20004 del 12/03/2024, S., Rv. 286478).

La circostanza che una donna che denuncia di avere subito violenza domestica da parte del marito, in pendenza di una separazione coniugale, possa averlo fatto per ottenere l'affidamento esclusivo dei propri figli e dell'assegnazione della casa familiare di per sé non assume alcuna valenza negativa, neanche ai fini della valutazione della sua credibilità in sede penale, in quanto innanzitutto corrisponde all'esercizio di un preciso diritto previsto dall'ordinamento a tutela sua e dei propri figli; ma soprattutto perché è la legislazione interna - civile e penale - e sovranazionale a sollecitare e sostenere le vittime di violenza domestica ed i loro figli a recidere o limitare i vincoli con l'autore, antepoendo a qualsiasi altro diritto quello dei minorenni di vivere e crescere in contesti familiari accudenti e protettivi (v., in tal senso, Corte EDU, I.M. e altri e. Italia, 10 novembre 2022, § 111, ove si afferma che «Per quanto riguarda i minori, che sono particolarmente vulnerabili, le disposizioni stabilite dallo Stato per proteggerli da atti di violenza che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 3 e 8 devono essere efficaci ed includere misure ragionevoli per prevenire i maltrattamenti di cui le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza, nonché un efficace prevenzione per proteggere i minori da tali gravi forme di lesioni personali»).

Diversamente interpretando, si perverrebbe al paradosso, contrastante con il principio di non contraddizione immanente all'ordinamento, oltre che con il ruolo istituzionale spettante ai Tribunali civili, che una donna vittima della violenza del proprio partner non possa mai chiedere la separazione, anche a tutela (fisica, psicologica ed economica) propria e dei bambini, perché questa da diritto inalienabile e personalissimo si trasformerebbe, illegittimamente, in un atto di matrice vendicativa tale da renderla inattendibile per il giudice penale e precluderle anche l'accesso alla giustizia civile, così da imporre una sistematica vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano la violenza in fase di separazione (Sez. 6, n. 32042 dell'8/07/2024, F., Rv. 286854).

3. CONTESTAZIONE APERTA E CHIUSA

Secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria, il delitto previsto dell'art. 612-bis cod. pen. ha natura di reato abituale di evento "per accumulato", che si perfeziona al momento della realizzazione di uno degli eventi alternativi previsti dalla norma e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitudine del reato, così che, in caso di contestazione "aperta", il termine finale di consumazione coincide con quello della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, consentendo fino a quel momento l'estensione dell'imputazione alle condotte, frutto della reiterazione criminosa, realizzate dopo l'esercizio dell'azione penale.

Muovendo da tali premesse la giurisprudenza ha osservato che *“Nel caso in cui i nuovi episodi persecutori accedano a una fattispecie di stalking contestata con formula aperta, le condotte successive, come correttamente ha osservato il Tribunale del riesame, non sarebbero altro che la prosecuzione del medesimo reato, ciò che, in sede cautelare, legittima soltanto un aggravamento della cautela già in esecuzione e non già l'iscrizione di altro procedimento penale e la emissione di un altro titolo cautelare, giacché, altrimenti, si verserebbe nell'ipotesi di una duplicazione di titolo cautelare per il medesimo fatto”* [Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 23201 del 16/05/2025 Cc. (dep. 20/06/2025) Rv. 288202 – 01].

4. I CRITERI DI SCELTA DELLE MISURE CAUTELARI.

Art. 275 co. 2-bis c.p.p.

“Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

*Ferma l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, **primo comma**, 612-ter, **primo e secondo comma**, e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284.”*

Comma 3. Presunzione proporzionalità carcere

Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609 bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia **cautelare in carcere**, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure

Comma 3.1. Presunzione di proporzionalità delle misure custodiali

Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e al delitto di cui all'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata,

ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, dagli articoli 582 e 583-*quinqües* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, n. 1, e 585, quarto comma, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-*bis*, secondo, terzo e quarto comma, e 612-*ter*, terzo, quarto e quinto comma, del medesimo codice, **sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari.**

5. LE SINGOLE MISURE CAUTELARI.

5.1. L'ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE

Art. 282 bis c.p.p. – L'allontanamento dalla casa familiare

È possibile prevedere oltre all'allontanamento dalla casa familiare il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro).

6. *Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinqües*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 612, secondo comma, 612-*bis*, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta **anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.***

5.1.1. La non fattibilità tecnica delle misure di controllo

Sez. 5, *Sentenza n. 8379 del 29/01/2025 Cc. (dep. 28/02/2025) Rv. 287573 - 01*

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: E. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 14/10/2024

664 MISURE CAUTELARI - 064 misure coercitive - IN GENERE MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Non fattibilità tecnica delle particolari modalità di controllo di cui

all'art. 275-bis cod. proc. pen. - Sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024 - Automatica applicazione di misura più afflittiva - Legittimità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di misure cautelari personali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, che ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con adozione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-bis cod. proc. pen., disponga automaticamente una misura più afflittiva, ove sia accertata la non fattibilità tecnica delle anzidette modalità di controllo, dovendo, piuttosto, rivalutare la fattispecie concreta e, pertanto, aggravare o attenuare la misura, in conformità alle regole generali di adeguatezza e proporzionalità.

5.2. 282 ter c.p.p. DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA.

IDEM 282 TER C.P.P. DIVIETO AVVICINAMENTO, per quanto riguarda il braccialetto elettronico.

L'art. 282 ter c.p.p., a differenza dell'art. 282 bis c.p.p., prevede non solo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla PO ma anche il divieto di avvicinamento proprio alla PO.

Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a **mille** metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis

Il 282 ter prevede inoltre la possibilità di disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai prossimi congiunti (a prescindere dal fatto che siano luoghi frequentati dalla PO)

Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a **mille** metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.

Il giudice può, inoltre, **vietare all'imputato di comunicare**, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

Quando la frequentazione dei luoghi di **cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative**, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

La distanza di mille metri è quindi derogabile per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative dell'indagato.

5.3. ARRESTI DOMICILIARI E BRACCIALETTO ELETTRONICO.

La regola è che gli arresti domiciliari siano disposti con braccialetto elettronico.

In caso di diniego all'applicazione del braccialetto elettronico la norma prevede l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

Codice di Procedura Penale - art. 275 bis - Particolari modalità di controllo.

1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, **salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto**, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria. **Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.**

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'[articolo 293](#), comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

6. RICHIESTE DI SOSTITUZIONE O REVOCA DELLA MISURA EX ART. 299 C.P.P.

2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 **nonché quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo** relativi alle misure previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. **La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.**

2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono **comunicate al prefetto** che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decretollegge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. **La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste** dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, **a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.** Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, **presentare memorie** ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede [...]

Art. 309 Co. 10-bis c.p.p.: I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

IDEM 310 APPELLO

6.1. RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI E PERSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI.

Corte di Cassazione, Prima sezione Penale, con sentenza 18193 del 2026

La gravità del fatto e la pericolosità concreta dell'indagato sono anche per la Cassazione elementi determinanti. La sentenza della Suprema corte richiama precedenti relativi all'articolo 275 del codice di procedura penale sui criteri di **adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari**, secondo cui **il semplice decorso del tempo e il corretto rispetto delle prescrizioni non sono elementi sufficienti per ritenere cessate le esigenze cautelari, dovendo emergere ulteriori dati concreti idonei a dimostrare un effettivo mutamento della situazione personale dell'indagato.** (Sez. 2, n. 1858 del 9 ottobre 2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191; Sez. 3, n. 43113 del 15 settembre 2015, K., Rv. 265652, entrambe conformi nel ritenere necessaria una valutazione complessiva della personalità e della pericolosità concreta). La pronuncia ribadisce anche che il braccialetto elettronico non costituisce di per sé una misura idonea, poiché richiede una prognosi favorevole sulla capacità dell'indagato di rispettare spontaneamente i limiti imposti dalla misura domiciliare.

La Cassazione ritiene dunque logica e congrua la motivazione del tribunale. Secondo i giudici di Piazza Cavour, **il controllo elettronico presuppone una capacità di autocontenimento** che nel caso concreto mancava. Il ricorso è stato quindi rigettato con conferma della misura carceraria.

7. SEQUESTRO CONSERVATIVO

art. 316 c. 1-ter c.p.p.

1-ter. Quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero può chiedere, previa indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile.